

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 634 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. CLAUDIO LOTITO e della società S.S. LAZIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO LOTITO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società S.S. LAZIO S.P.A., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all'applicazione dell'art. 105, comma 2 e 5, delle N.O.I.F per aver stipulato in data 28 giugno 2014 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Marco Parolo dalla società PARMA F.C. S.P.A. alla società S.S. LAZIO S.P.A. senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta dalla competente Lega e senza provvedere al deposito entro il 30 giugno 2014;

S.S. LAZIO S.P.A., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CLAUDIO LOTITO per proprio conto e nell'interesse della società S.S. LAZIO S.P.A. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'ammenda di € 10.000,00 per il Sig. Claudio Lotito e di € 15.000,00 di ammenda per la società S.S. LAZIO S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio